

**Regolamento del prestito obbligazionario convertibile denominato
"FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% 2016-2021"**

1. AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
 - 1.1. Il prestito obbligazionario convertibile denominato "**FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,50% 2016-2021**" (il "**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 1.500.000 (un milionecinquecentomila/00), è emesso, in una o più *tranche*, da FOPE S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**FOPE**") ed è costituito da massimo n. 15.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna, in taglio non frazionabile, (le "**Obbligazioni**" e ciascuna l'"**Obbligazione**") convertibili in azioni FOPE di nuova emissione, prive di valore nominale (le "**Azioni di Compendio**") ai termini ed alle condizioni di cui al presente regolamento (il "**Regolamento**"). Alla data di emissione del Prestito, le azioni di FOPE sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale ("**AIM Italia**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").
 - 1.2. Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 100,00 (cento/00) per ciascuna Obbligazione (in seguito "**Prezzo di Emissione**" o "**Valore Nominale**").
 - 1.3. Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "**Regolamento 11971**"), italiani e/o esteri nonché a soggetti non qualificabili come "investitori qualificati" ai sensi della disposizione normativa menzionata, in quest'ultimo caso con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'art. 100, del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.
 - 1.4. L'importo minimo di sottoscrizione è pari a Euro 100,00 (cento/00).
 - 1.5. Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera dell'assemblea dei soci della Società da ultimo modificata il 21 novembre 2016 (la "**Delibera**") verbalizzata dal Notaio Giovanni Rizzi in Vicenza.
 - 1.6. Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**") e della relativa regolamentazione di attuazione.
 - 1.7. In conformità a quanto previsto dal TUF e dalla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I detentori, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**" e ciascuno di essi l'"**Obbligazionista**") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

2. VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI
 - 2.1. Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.
3. NATURA GIURIDICA DEL PRESTITO
 - 3.1. Le Obbligazioni Convertibili costituiscono Obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro.
 - 3.2. Il credito derivante dalle Obbligazioni, per la parte di questo che risultasse eccedere quello derivante dalla eventuale escussione della Garanzia, ha natura chirografa al pari di quella degli altri debiti contratti dall'Emittente con terzi che non risultassero dotati di specifici privilegi accordati dal Codice Civile o da altre disposizioni di Legge.
4. MODALITÀ E PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE
 - 4.1. Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dal giorno successivo alla data di iscrizione al Registro Imprese della delibera di emissione e sino al giorno precedente la data di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (incluso) e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (il "**Periodo di Sottoscrizione**"). Le Obbligazioni sottoscritte nel Periodo di Sottoscrizione verranno messe a disposizione degli aventi diritto presso Monte Titoli alla Data di Emissione (come di seguito identificata).
 - 4.2. La domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione, da compilare e consegnare da parte dei richiedenti all'Emittente presso la sede di questo. La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore della Società del Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla Data di Emissione per le Obbligazioni.
 - 4.3. Ai fini del presente Regolamento, per "Giorno Lavorativo Bancario" deve intendersi qualunque giorno di calendario, comunque diverso dal sabato e dalla domenica, nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.
5. DURATA DEL PRESTITO E DATA DI SCADENZA
 - 5.1. Il Prestito scadrà il 30 novembre 2021 (la "**Data di Scadenza del Prestito**"), ossia il quinto anniversario successivo alla data di emissione che è il 30 novembre 2016 (la "**Data di Emissione**" o la "**Data di Godimento del Prestito**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza del Prestito per effetto di quanto stabilito agli articoli 8 e 13 del presente Regolamento.
 - 5.2. Alla Data di Scadenza del Prestito, le Obbligazioni non Convertite (come in seguito definite) saranno rimborsate e cesseranno di essere fruttifere ai sensi dell'articolo 8.
 - 5.3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 del presente Regolamento, non è prevista la facoltà di rimborso anticipato, rispettivamente, né su richiesta degli Obbligazionisti né su iniziativa dell'Emittente.

6. INTERESSI

- 6.1. A decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e fino alla Data di Scadenza del Prestito, le Obbligazioni fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo pari al 4,50% (il "**Tasso di Interesse Nominale**") che sarà applicato al Valore Nominale di Emissione delle Obbligazioni.

Fermo quanto infra precisato, il pagamento degli interessi sarà effettuato in via posticipata su base annuale il 30 novembre di ogni anno di ciascun anno successivo alla Data di Godimento del Prestito, per la durata del Prestito (ciascuna, la "**Data di Pagamento degli Interessi**") a partire dal 30 novembre 2017 (compreso). La prima cedola di pagamento rappresenterà gli interessi maturati dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) al 30 novembre 2017 (escluso) e sarà pari a Euro 4,50 (corrispondente a un tasso periodale del 4,50%) per singola Obbligazione. L'ultima cedola rappresenterà gli interessi maturati nel periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento del prestito (inclusa) e, alternativamente ed a seconda dei casi, (i) la Data di Scadenza (esclusa) e sarà pari a Euro 4,50 (corrispondente a un tasso periodale del 4,50%) per singola Obbligazione (ii) la Data di Conversione (come infra definita) (esclusa) o (iii) la Data di Rimborso Anticipato (come infra definita) (esclusa).

- 6.2. L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 100 (cento/00), per il tasso di interesse di cui sopra e sarà arrotondato al centesimo di "euro" (0,005 arrotondati al centesimo di euro inferiore). La convenzione di calcolo degli interessi è "Actual/Actual (ICMA)" su base periodale (ove "Actual/Actual (ICMA)" indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi).
- 6.3. Rimane inteso che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo (ai fini del presente Regolamento, per Giorno Lavorativo si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET)* è operativo), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di interessi agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi (Following Business Day Convention – unadjusted); l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito. Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:
- (i) dalla Data di Scadenza del Prestito (inclusa);
 - (ii) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del Diritto di Conversione (come infra definito) ai sensi del successivo articolo 8 del presente Regolamento alla relativa Data di Conversione (come infra definita); e

- (iii) dalla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio e dalla Data di Rimborso Anticipato Facoltativo (come infra definite, incluse) ai sensi del successivo articolo 13 del presente Regolamento.

Nel caso di esercizio del Diritto di Conversione e in quelli di Rimborso Anticipato Obbligatorio e di Rimborso Anticipato Facoltativo (come infra definiti) gli Obbligazionisti avranno il diritto di ricevere il pagamento del Tasso di Interesse Nominale maturato, rispettivamente:

- (i) nel caso di esercizio del Diritto di Conversione, sino alla Data di Conversione;
- (ii) negli altri casi sino alla Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio o alla Data del Rimborso Anticipato Facoltativo.

- 6.4. Ai fini del presente Regolamento, per *Giorno Lavorativo* si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET)* è operativo.

7. AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE

- 7.1. L'Emittente si riserva la facoltà di provvedere alla nomina dell'agente per il calcolo ("**Agente di Calcolo**") dandone pronta comunicazione con le modalità previste dal presente Regolamento.
- 7.2. L'Agente di Calcolo, ove nominato, agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente Regolamento, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da suo dolo o colpa grave. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti.

8. DIRITTO DI CONVERSIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

- 8.1. Per "**Periodo di Conversione**" si intende:

- (i) ciascun periodo come definito e riportato nella tabella seguente:

Anno	Periodo di Conversione (estremi compresi)
2019	15/11 - 30/11
2020	15/11 - 30/11
2021	1/11 - 15/11

- (ii) in caso di promozione di un'Offerta Pubblica di Acquisto (come in seguito definita), il periodo da determinarsi ai sensi del Paragrafo 11 che segue;
- (iii) i 15 Giorni Lavorativi Bancari successivi a quello in cui l'Emittente, avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 13.2, abbia comunicato, con un preavviso di almeno 5 Giorni di Borsa Aperta, la propria volontà di procedere al rimborso anticipato totale o parziale del Prestito (il "**Periodo di Conversione per Estinzione Anticipata**").

Ai fini del presente Regolamento, per "**Giorno di Borsa Aperta**" deve intendersi un qualunque giorno nel quale l'AIM Italia è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.

- 8.2. Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il "**Diritto di Conversione**") durante ciascuno dei Periodi di Conversione secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Regolamento.
- 8.3. Durante ciascun Periodo di Conversione, le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 26 Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazione presentata per la conversione (il "**Rapporto di Conversione**"), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi (corrispondente ad un valore di conversione implicito pari ad Euro 3,846 (il "**Prezzo di Conversione**").
- 8.4. Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta, (la "**Domanda di Conversione**") all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito dell'applicabile Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione. Sempre a pena di inefficacia della Domanda di Conversione, inoltre, in sede di presentazione della stessa gli Obbligazionisti dovranno dichiarare di non essere una U.S. Person ai sensi della Regulation S del Securities Act 1933 .
- 8.5. L'Emittente annullerà le Obbligazioni oggetto della Domanda di Conversione. Successivamente all'invio della Domanda di Conversione, l'Obbligazionista non potrà più disporre delle Obbligazioni cui tale Domanda di Conversione si riferisce.
- 8.6. Le Azioni di Compendio da emettersi fino a un massimo di numero 390.000 Azioni sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.
- 8.7. Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno rese disponibili per la negoziazione il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del Periodo di Conversione e negoziate presso l'AIM Italia ("**Data di Conversione**"). Le stesse avranno godimento pari a quelle trattate nell'AIM Italia e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.
- 8.8. I conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 9 saranno posti a disposizione degli aventi diritto – per il tramite di Monte Titoli e senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista – alternativamente:

- (i) per le Obbligazioni convertite nei Periodi di Conversione di cui al precedente paragrafo 8.1 (i), alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva alla chiusura del Periodo di Conversione rilevante;
- (ii) per le Obbligazioni convertite nei Periodi di Conversione di cui al precedente paragrafo 8.1 (ii), entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Riferimento;
- (iii) per le Obbligazioni convertite nei Periodi di Conversione di cui ai precedenti paragrafo 8.1 (vi) , alla data comunicata dall'Emittente.

8.9. Il Periodo di Conversione dovrà intendersi automaticamente sospeso (“**Periodo di Limitazione**”) e le Domande di Conversione non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno successivo (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione che abbia deliberato la convocazione dell’assemblea dei soci dell’Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l’assemblea dei, anche in convocazione successiva alla prima. Tuttavia nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione convochi l’Assemblea dei Soci per deliberare sulla distribuzione di dividendi o riserve, il Periodo di Limitazione varrà dal giorno successivo (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione sino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi, eventualmente deliberato dall’assemblea dei soci.

8.10. Nell’ipotesi in cui l’Assemblea dei Soci non deliberi la distribuzione dei dividendi, la sospensione del Periodo di Conversione cesserà di avere effetto il giorno immediatamente successivo a quello in cui si è tenuta l’Assemblea dei Soci.

9. FRAZIONI

9.1. Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, un numero non intero di Azioni di Compendio, l'Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio arrotondato per difetto e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria moltiplicata per il Prezzo di Conversione di cui al Paragrafo 8.3 del Regolamento.

10. DIRITTO DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE

10.1. Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza del Prestito, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo 8 del presente Regolamento sarà rettificato dall'Emittente, che comunicherà, ai sensi del Paragrafo 19.2, il nuovo Rapporto di Conversione determinato in conformità con quanto disposto nel presente articolo. In particolare:

- a. nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve che comportino emissione di Azioni, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento in proporzione al relativo aumento di capitale e sulla base del rapporto di assegnazione gratuita previsto per tale aumento, con conseguente numero delle Azioni di Compendio da assegnare;

- b. nelle ipotesi di effettuazione di un aumento di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni, il Rapporto di Conversione non verrà modificato e il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza dell'Obbligazionista non subirà variazioni;
- c. nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle Azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente diminuzione o aumento delle numero delle Azioni di Compendio;
- d. nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società per azioni (fatta eccezione i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria) in deroga all'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile, ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione. Gli Obbligazionisti prendono atto che il preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle Obbligazioni previsto dall'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall'Emittente purché:
 - (i) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese, rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso, per richiedere la conversione; e
 - (ii) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio in tempo utile per la partecipazione alle assemblee della società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata;
- e. in caso di distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi (la "**Distribuzione**"), il Rapporto di Conversione sarà ricalcolato moltiplicando il Rapporto di Conversione medesimo in essere al momento immediatamente precedente la Distribuzione per la seguente frazione, arrotondata alla terza cifra decimale

$$\frac{A}{A - B}$$

dove:

“**A**” il “prezzo medio” calcolato come la media ponderata per i volumi dei Prezzi Ufficiali delle azioni della Società registrati nei 50 giorni di borsa aperta precedenti la data “ex dividendo”;

“**B**” è il valore della Distribuzione attribuibile a ciascuna azione di FOPE, determinato dividendo il valore complessivo della distribuzione per il numero di azioni FOPE aventi diritto a ricevere tale Distribuzione.

Resta inteso che il predetto aggiustamento sarà efficace dalla data in cui le azioni di FOPE saranno negoziate "ex dividendo" su AIM Italia.

- 10.2. In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo in vigore.
 - 10.3. Qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito di un Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle Azioni di Compendio da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale e ciò secondo metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Il Rapporto di Conversione e il numero di Azioni di Compendio così rispettivamente rettificato e determinate, saranno pubblicate sul sito internet dell'Emittente in conformità con il Paragrafo 19.2 seguente.
 - 10.4. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, ai sensi del presente articolo, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.
11. OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
- 11.1. Qualora sia promossa un'Offerta Pubblica di Acquisto e/o scambio avente ad oggetto le Azioni (**"Offerta Pubblica"**), agli Obbligazionisti sarà riconosciuto il Diritto di Conversione secondo tempistiche e modalità idonee a consentire a ciascun Obbligazionista di essere messo in condizione di aderire alla stessa.
12. RIMBORSO
- 12.1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 del Regolamento, alla Data di Scadenza del Prestito (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la **"Data di Rimborso"**) l'Emittente dovrà rimborsare le Obbligazioni non convertite ancora in circolazione (le **"Obbligazioni non Convertite"** o, ciascuna di queste, l'**"Obbligazione non Convertita"**) mediante versamento in un'unica soluzione di una somma in denaro pari all'100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita maggiorata degli interessi maturati sino alla Data della Scadenza del Prestito. Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.
 - 12.2. Qualora la Data di Rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.
13. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO
- 13.1. A prescindere dalla Data di Scadenza del Prestito, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - (i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio

entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte del rappresentante comune degli Obbligazionisti; o

- (ii) sia disposta da parte di Borsa Italiana la revoca dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni, salvo il caso di revoca strumentale alla contestuale ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione ;
- (iii) l'Emittente divenga insolvente e/o venga assoggettato a procedure concorsuali,

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal rappresentante comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**Rimborso Anticipato Obbligatorio**") corrispondente al Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati sino alla data effettiva del Rimborso Anticipato Obbligatorio (la "**Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**") secondo le modalità indicate nell'articolo 14 del Regolamento e ciò entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio formulata dal rappresentante comune degli Obbligazionisti fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di rinunciare alla richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

13.2. A far corso dal terzo anniversario dalla Data di Emissione, ossia dal 30 novembre 2019 l'Emittente ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte il Prestito (il "**Rimborso Anticipato Facoltativo**") sulla base di una conforme Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di questa. In tal caso il rimborso del Prestito – che se parziale, sarà effettuato in via strettamente proporzionale al valore nominale di ciascuna Obbligazione in circolazione e comporterà, in maniera del pari proporzionale, una modifica del Rapporto di Conversione – avverrà alla prima Data di Pagamento degli Interessi successiva alla scadenza del Periodo di Conversione per Estinzione Anticipata (la "**Data del Rimborso Anticipato Facoltativo**").

13.3. Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato Obbligatorio e del Rimborso Anticipato Facoltativo avverrà attraverso il sistema di Monte Titoli e senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

14. PAGAMENTI

14.1. Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

14.2. Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti tempo per tempo

applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

15. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

- 15.1. I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi ed il capitale, decorsi, rispettivamente, 5 e 10 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili.
- 15.2. Il Diritto di Conversione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal presente Regolamento.
- 15.3. Nel caso in cui la data di scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente Regolamento non cada in un Giorno Lavorativo Bancario, lo stesso termine si intenderà differito al Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo.

16. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

- 16.1. L'Emittente presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Obbligazioni.
- 16.2. L'ammissione e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sull'AIM Italia, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia emesso da Borsa Italiana.

17. REGIME FISCALE

- 17.1. Gli interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale tempo per tempo vigente.
- 17.2. Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 18.1. Il Prestito è regolato dalla legge italiana.
- 18.2. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza ovvero, qualora l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

19. VARIE

- 19.1. Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche ritenute necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine

di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo di natura tecnica o richieste dalla normativa, ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti o siano esclusivamente a vantaggio degli stessi. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste al Paragrafo 19.2 che segue.

- 19.2. Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni verranno effettuate, e date per conosciute dagli Obbligazionisti, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e riportato nel sito internet della Società (www.fopegroup.com o quello eventualmente successivamente comunicato su tale sito). Tutte le comunicazioni alla Società dovranno essere eseguite per iscritto e consegnate a mano o recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale dell'Emittente all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 19.3. Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente e pubblicato presso il sito internet dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.
 - 19.4. I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti. Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2963 del Codice Civile, qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Regolamento, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo Bancario tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo.
20. ASSEMBLEA GENERALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI
- 20.1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 2415 del Codice Civile, l'assemblea degli Obbligazionisti delibera sulla nomina e revoca del rappresentante comune, sulle modificazioni delle condizioni del Prestito, sulla proposta di concordato preventivo, sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo nonché sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.
 - 20.2. L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune degli Obbligazionisti quando ritenuto necessario o quando ne è fatta richiesta dagli Obbligazionisti se questi rappresentano almeno il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.